

TAR N. 2023 – 011

**COMPLETAMENTO INTEGRAZIONE IN TARIC DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006
CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA
RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)**

Roma, 08 febbraio 2023 – In ottemperanza a quanto disposto dall'art.67 del reg. (CEE) 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), la Commissione ha completato l'integrazione in TARIC delle misure relative alle sostanze chimiche pericolose di cui alla colonna 1 dell'allegato XVII la cui immissione in libera pratica è subordinata alle limitazioni e restrizioni indicate nella colonna 2 del predetto allegato.

Tali misure entreranno in vigore a decorrere **dal 10 febbraio 2023**.

Pertanto, l'operatore economico che intenda effettuare l'importazione delle sostanze in premessa deve indicare nella dichiarazione doganale l'apposito codice documento (Y106) che attesta il corretto adempimento degli obblighi indicati nella colonna 2, oppure il codice documento di esclusione dall'obbligo di adempimento/esenzione (Y110/Y113).

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/761 DELLA COMMISSIONE del 17
dicembre 2019**

**recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013
e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli**

Modificato da ultimo con Reg.to 2023/254

**Il reg.to 2020/761 è consultabile sul nostro sito sezione Politica
Agricola/Contingenti/Titoli**

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/265 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2023**

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di
ceramica originarie dell'India e della Turchia**

NC 6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 e 6907 40 00

NUOVA TARIFFA DOGANALE INTEGRATA

Euroitalia-Editrice.it

[Cedola di ordinazione - ONLINE](#)